

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **SALDO 2024 E ACCONTO 2025 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 30.06.2025**

Entro il 30.06.2025, oppure entro il 30.07.2025 con maggiorazione dello 0,4%, è necessario versare il saldo delle imposte dovute per il 2024, così come l'acconto per il 2025. Fanno eccezione le società di capitali e gli enti commerciali e non commerciali, i quali sono tenuti al versamento a seconda dei termini di approvazione del bilancio. Ulteriore deroga è rappresentata dai c.d. soggetti ISA, che potranno procedere con i versamenti entro il 21.07.2025 oppure entro il 20.08.2025 con maggiorazione dello 0,4%. Si riepiloga la disciplina applicabile a tali versamenti di prossima scadenza.

- **AUTOTRASPORTI: AGEVOLAZIONI NEL MODELLO REDDITI 2025**

Il MEF, con il comunicato stampa del 13.06.2025, ha confermato anche per il periodo d'imposta 2024 l'applicazione delle deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori, qui riepilogate.

- **NOVITÀ DEL "DECRETO CORRETTIVO"**

Il "Decreto Correttivo" in vigore dal 13.06.2025 ha apportato integrazioni e modifiche in vari ambiti. In questa scheda riepiloghiamo le novità.

- **MISURE A SOSTEGNO DELL'EDITORIA**

Il DPCM 17 aprile 2025 definisce le misure di sostegno economico per il settore dell'editoria. Gli interventi previsti si articolano in contributi a seconda della tipologia di attività (edicole, punti vendita non esclusivi, imprese di distribuzione e editrici di quotidiani e periodici). Nella consueta rubrica "Sapere per fare" vediamo quali sono.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 20.06.2025 AL 04.07.2025**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Prescrizione contributi INPS: il termine per il datore di lavoro

Con l'ordinanza n. 14548 del 30 maggio 2025, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – è intervenuta su una controversia tra un datore di lavoro e l'INPS relativa al pagamento di contributi previdenziali connessi a differenze retributive riconosciute ex post ai dipendenti in seguito a sentenze favorevoli. La vicenda ha origine da un avviso di addebito emesso dall'INPS, per contributi, sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora, a seguito di pronunce giudiziali che avevano riconosciuto ai lavoratori il diritto a un superiore inquadramento contrattuale e a retribuzioni maggiori. Il datore di lavoro ha impugnato l'avviso, sostenendo che il diritto dell'Istituto era ormai prescritto. In primo grado, il giudice aveva rigettato l'opposizione. La Corte d'Appello ha ritenuto valida la richiesta dell'INPS per l'importo ulteriore, affermando che la prescrizione quinquennale decorre dalla data delle sentenze che avevano accertato il diritto alle maggiori retribuzioni. Secondo i giudici di legittimità che hanno cassato la decisione, invece, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre non dalla pronuncia giudiziale che accerta differenze retributive, ma dal momento in cui la prestazione lavorativa è resa e la retribuzione "dovuta" al lavoratore diventa esigibile, a prescindere dal pagamento effettivo.

Riammessi rottamazione quater: in arrivo i piani della Riscossione

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio ha previsto la riammissione dei soggetti decaduti dalla rottamazione quater. Entro il 30 giugno i soggetti che entro il 30 aprile hanno presentato la riammissione alla definizione agevolata riceveranno i nuovi piani di pagamento.

Bonus Giovani 2025: aggiornate le istruzioni INPS

Con la [circolare n. 90 del 12 maggio 2025](#) INPS aveva chiarito le modalità operative del nuovo "Bonus Giovani", con la circolare 104/2025 del 18 giugno vengono aggiornati i requisiti aziendali come richiesto dalla commissione UE. Giova ricordare che l'incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano con contratto a tempo indeterminato:

- ◆ giovani under 35 (massimo 34 anni e 364 giorni),
- ◆ mai occupati con contratti stabili.

Il bonus si applica alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 ma con diverse modalità applicative. In particolare, si prevede l'estensione del requisito dell'incremento occupazionale netto a tutte le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025. INPS ha dunque e aggiornato il modulo di richiesta per l'esonero "Giovani" inserendo una dichiarazione obbligatoria da rendere ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui si attesta:



“la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto”

In merito alle implicazioni operative per i datori di lavoro, per le assunzioni dal 1° luglio 2025, per ottenere il bonus:

- ◆ bisognerà dimostrare un effettivo incremento occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
- ◆ tale incremento dovrà essere mantenuto per l'intero periodo di fruizione dell'incentivo;
- ◆ occorre compilare il nuovo modulo con la dichiarazione sostitutiva prevista.

Impianto agrivoltaico su terreno: perché non è possibile il reverse charge

Con la Risposta 156 del 16 giugno le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento sulla realizzazione un impianto agrivoltaico – e applicazione del Reverse charge . Si chiede se il medesimo trattamento IVA già riconosciuto a impianti fotovoltaici totalmente integrati su serre (per i quali ha già beneficiato del reverse charge) possa essere esteso anche a impianti agrivoltaici:

- ◆ installati in ambito agricolo con finalità agrivoltaica, dove il suolo è destinato sia a coltivazione sia a produzione fotovoltaica (pannelli installati su strutture rialzate a circa 3 metri da terra);
- ◆ installati su terreno agricolo, ma non integrati ad edifici e non assimilabili a impianti a terra funzionali a edifici,

Risposta negativa dell'Agenzia delle Entrate, in quanto il reverse charge si applica solo a prestazioni relative a “edifici”, intesi come:

- ◆ fabbricati abitativi e strumentali,
- ◆ parti di edifici (es. locali, tetti),
- ◆ pertinenze non autonomamente accatastate.

Il terreno agricolo, spiega l'Agenzia, non è un edificio né una sua pertinenza.

Chirurgia estetica esente IVA: chiarimenti

Con la Risoluzione n 42/2025 viene chiarito il perimetro della esenzione IVA per la “chirurgia estetica”. Essa, in sintesi, è esente se dimostrata, tramite attestazione medica, la finalità terapeutica dell'intervento. Con l'introduzione dell'articolo 4-quater del DL n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/2022, la normativa italiana, in linea con l'orientamento della Corte di giustizia europea, ha rimodulato le ipotesi di accesso all'esenzione prevista dall'articolo 18. Tale norma ha specificato che sono esenti le presentazioni sanitarie di “chirurgia estetica” se corredate da apposita attestazione medica, che ne provi la finalità terapeutica. Le prestazioni sanitarie di “medicina estetica”, invece, continuano a beneficiare dell'articolo 18 a condizione che abbiano finalità terapeutica, comprovata da idonea documentazione da cui risulti che la prestazione è volta a curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica della persona. Tali regole sono in vigore dal 17 dicembre 2023.



Rimborsi spese e contributi INPS: esenzione solo con nota analitica

L'ordinanza di cassazione n 15052/ 2025 richiama all'attenzione la necessità di una documentazione accurata e trasparente delle spese dei dipendenti che, per loro natura, non sono accompagnate da giustificativi (come mance, piccoli acquisti, spese minute). La mera indicazione di un importo globale non è sufficiente a evitare l'inclusione delle somme nella base di retribuzione imponibile per i contributi INPS o i premi INAIL.

Secondo la Suprema Corte, per beneficiare dell'esclusione dei rimborsi spese non documentabili dalla base imponibile previdenziale, non è sufficiente che queste rientrino nei limiti giornalieri fissati dalla norma ma devono essere "analitici", ovvero dettagliati e specificati nella loro natura, anche se non accompagnati da ricevute.

Concludiamo informando che

- ◆ Per le domande del "fermo pesca" per il 2024, è stata prorogata la scadenza al 4 luglio
- ◆ Il MASAF ha prorogato al 15 luglio le domande per gli aiuti PAC.



SALDO 2024 E ACCONTO 2025 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 30.06.2025

Entro il **30.06.2025**, oppure **entro il 30.07.2025** con **maggiorazione** dello **0,4%**, è necessario versare:

- ◆ il **saldo** delle **imposte** dovute per il **2024**, così come
- ◆ l'**acconto** per il **2025**.


Fanno **eccezione** le **società di capitali** e gli **enti commerciali e non commerciali**, i quali sono tenuti al versamento a seconda dei termini di **approvazione del bilancio**. Ulteriore **deroga** è rappresentata dai c.d. **soggetti ISA**, che in virtù di quanto previsto dal **D.L. 84/2025** potranno procedere con i suddetti **versamenti entro il 21.07.2025** (in quanto il giorno 20 cade di domenica), oppure entro il **entro il 20.08.2025** con **maggiorazione** dello **0,4%**.

Si riepiloga nella presente scheda la disciplina applicabile a tali versamenti di prossima scadenza

SALDO 2024 E ACCONTO 2025 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 30.06.2025																													
PREMESSA	Per la maggioranza dei contribuenti, ossia persone fisiche e società di persone , è necessario procedere, entro il 30.06.2025 , con il versamento :																												
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ del saldo delle imposte dovute per il 2024; ◆ del primo acconto per il 2025. <p>In alternativa detti pagamenti possono essere differiti di 30 giorni (quindi con scadenza al 30.07.2025), versando con una maggiorazione pari allo 0,4% di quanto dovuto.</p>																												
<p>A partire dalla stessa scadenza di cui sopra – anche con dilazione di 30 giorni – è poi possibile procedere con la rateizzazione degli stessi importi: nello specifico, a seguito di quanto previsto dal c.d. "Decreto Adempimenti e semplificazioni", sia per i contribuenti c.d. privati (persone fisiche non titolari di Partita Iva) che per gli operatori economici, le scadenze relative alla rateizzazione di saldo e acconto visti in precedenza sono riportate nella seguente tabella:</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RATA</th> <th>VERSAMENTO</th> <th>INTERESSI %</th> <th>VERSAMENTO (*)</th> <th>INTERESSI %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1ª</td> <td>30 giugno</td> <td>0,00</td> <td>30 luglio</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2ª</td> <td>16 luglio</td> <td>0,18</td> <td>20 agosto</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>3ª</td> <td>20 agosto</td> <td>0,51</td> <td>16 settembre</td> <td>0,51</td> </tr> <tr> <td>4ª</td> <td>16 settembre</td> <td>0,84</td> <td>16 ottobre</td> <td>0,84</td> </tr> </tbody> </table>					RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %	1ª	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00	2ª	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18	3ª	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51	4ª	16 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %																									
1ª	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00																									
2ª	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18																									
3ª	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51																									
4ª	16 settembre	0,84	16 ottobre	0,84																									



Per quanto riguarda, infine, le **società di capitali** (e gli **enti commerciali e non commerciali**) le scadenze dei **versamenti** dipendono dalla **data di approvazione del bilancio**, come segue:



Occorre in ogni caso notare che, relativamente alle **imposte** di cui al **modello Redditi 2025**, al **saldo 2023**, il c.d. "[Decreto fiscale](#)"¹ ha stabilito la **possibilità**, per i c.d. "**soggetti ISA**"² – anche **minimi** e/o **forfettari** – così come per i **soci** di "**società trasparenti**"³, di procedere con i **versamenti nei successivi 30 giorni** dalle **scadenze** viste in precedenza (anche con la maggiorazione dello 0,40%).

Costoro potranno dunque versare quanto dovuto a titolo di **saldo per il 2024 di primo acconto per il 2024**:

- ◆ **entro il 21.07.2025** (in quanto il 20.07.2025 cade di domenica) **senza** alcuna maggiorazione;
- ◆ **entro il 20.08.2025 con maggiorazione** dello **0,40%**.

SALDO 2024

Il **saldo** dovuto per Irpef (e relative addizionali), Ires ed Irap si calcola come **differenza** tra:

¹ art. 13 del D.L. 84/2025.

² ossia i **soggetti** che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze – anche qualora presentino cause di esclusione dai medesimi indici di affidabilità.

³ **soggetti** che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ l'imposta risultante dal modello Redditi e Irap 2025 (da presentare nel corso di tale anno relativamente al 2024), e ◆ quanto versato a titolo di acconto nel 2024. <p>Il saldo non è dovuto se il relativo importo è non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 12 euro per Irpef, relative addizionali ed Ires; ◆ 10,33 euro per Irap. <p>Entro gli stessi termini previsti per l'Irpef è dovuto anche il saldo relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla cedolare secca (differenza tra quanto indicato nel quadro RB del modello Redditi PF 2024 e quanto già versato a titolo di acconto); ◆ all'IVIE e all'IVAFE, determinata nel quadro RW del modello Redditi PF 2024. <p>Per quanto riguarda le società, entro gli stessi termini previsti per l'IRES è dovuto anche il saldo della maggiorazione IRES società di comodo (di cui si dirà in seguito).</p>				
<p>ACCONTO 2025: REGOLE GENERALI</p>	<p>Entro gli stessi termini per il versamento del saldo 2024, i contribuenti sono tenuti a versare anche la prima rata dell'acconto 2025 di Irpef, Ires e Irap (la seconda rata sarà poi versata nel mese di novembre 2025).</p> <p>Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare due metodi:</p> <table border="1" data-bbox="448 1030 1481 1926"> <tr> <td data-bbox="448 1030 638 1265"> <p>Storico</p> </td> <td data-bbox="638 1030 1481 1265"> <p>l'acconto è determinato in base all'importo evidenziato al rigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "Differenza" o "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del modello Redditi 2025 per persone fisiche e società, rispettivamente; ◆ "Totale imposta" del quadro IR del modello IRAP 2025 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1265 638 1926"> <p>Previsionale</p> </td> <td data-bbox="638 1265 1481 1926"> <p>l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito che si presume di conseguire nel 2025. Ciò avviene prevalentemente qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2025 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nel 2024. In questo modo, infatti, potrà effettuare il versamento dell'acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico, o non effettuare alcun versamento.</p> <p> L'utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con particolare attenzione, specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l'Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (oggi pari al 25% a regime⁴), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l'istituto del ravvedimento operoso</p> </td> </tr> </table>	<p>Storico</p>	<p>l'acconto è determinato in base all'importo evidenziato al rigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "Differenza" o "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del modello Redditi 2025 per persone fisiche e società, rispettivamente; ◆ "Totale imposta" del quadro IR del modello IRAP 2025 	<p>Previsionale</p>	<p>l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito che si presume di conseguire nel 2025. Ciò avviene prevalentemente qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2025 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nel 2024. In questo modo, infatti, potrà effettuare il versamento dell'acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico, o non effettuare alcun versamento.</p> <p> L'utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con particolare attenzione, specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l'Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (oggi pari al 25% a regime⁴), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l'istituto del ravvedimento operoso</p>
<p>Storico</p>	<p>l'acconto è determinato in base all'importo evidenziato al rigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "Differenza" o "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del modello Redditi 2025 per persone fisiche e società, rispettivamente; ◆ "Totale imposta" del quadro IR del modello IRAP 2025 				
<p>Previsionale</p>	<p>l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito che si presume di conseguire nel 2025. Ciò avviene prevalentemente qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2025 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nel 2024. In questo modo, infatti, potrà effettuare il versamento dell'acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico, o non effettuare alcun versamento.</p> <p> L'utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con particolare attenzione, specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l'Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (oggi pari al 25% a regime⁴), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l'istituto del ravvedimento operoso</p>				

⁴ si veda quanto riportato in seguito (paragrafo "Ravvedimento operoso").



<p>ACCONTO IRPEF</p>	<p>Con l'utilizzo del metodo storico, l'ammontare dell'acconto IRPEF 2025 deve essere pari al 100% dell'importo esposto nel rigo RN 34 del modello Redditi PF 2024:</p> <p>Sul piano operativo il versamento va effettuato in un'unica soluzione ovvero in due rate come schematizzato nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="464 450 1449 1218"> <thead> <tr> <th>RIGO RN34 "DIFFERENZA"</th> <th>ACCONTO IRPEF 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NON SUPERIORE A € 52</td> <td>Non dovuto</td> </tr> <tr> <td>SUPERIORE A € 52 MA NON A € 257,52</td> <td>Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2025</td> </tr> <tr> <td>SUPERIORE A € 257,52</td> <td>Versamento in 2 rate a seconda che si tratti: <ul style="list-style-type: none"> ◆ di soggetto c.d. non ISA⁵, il quale versa <ul style="list-style-type: none"> ✓ 40% entro il 30.06.2025 (oppure 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 60% entro il 30.11.2025; ◆ di soggetto c.d. ISA, che versa <ul style="list-style-type: none"> ✓ 50% entro 30.07.2025 (oppure 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 50% entro il 30.11.2025 </td> </tr> </tbody> </table>	RIGO RN34 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2025	NON SUPERIORE A € 52	Non dovuto	SUPERIORE A € 52 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2025	SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate a seconda che si tratti: <ul style="list-style-type: none"> ◆ di soggetto c.d. non ISA⁵, il quale versa <ul style="list-style-type: none"> ✓ 40% entro il 30.06.2025 (oppure 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 60% entro il 30.11.2025; ◆ di soggetto c.d. ISA, che versa <ul style="list-style-type: none"> ✓ 50% entro 30.07.2025 (oppure 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 50% entro il 30.11.2025
RIGO RN34 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2025								
NON SUPERIORE A € 52	Non dovuto								
SUPERIORE A € 52 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2025								
SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate a seconda che si tratti: <ul style="list-style-type: none"> ◆ di soggetto c.d. non ISA⁵, il quale versa <ul style="list-style-type: none"> ✓ 40% entro il 30.06.2025 (oppure 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 60% entro il 30.11.2025; ◆ di soggetto c.d. ISA, che versa <ul style="list-style-type: none"> ✓ 50% entro 30.07.2025 (oppure 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 50% entro il 30.11.2025 								
<p>ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE</p>	<p>L'acconto dell'Addizionale Comunale all'Irpef si calcola come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il 30% dell'ammontare complessivo dell'addizionale prevista dal comune ove risiede il contribuente alla data del 01.01.2025; ◆ quanto eventualmente trattenuto dal datore di lavoro/ente pensionistico a titolo di acconto. 								
<p>ACCONTO CEDOLARE SECCA</p>	<p>Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una procedura simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il rigo LC1, colonna 5 "Differenza".</p> <p>L'acconto è dovuto se l'importo indicato a tale rigo supera 52 euro, in tal caso è pari al 100% del suo ammontare; in caso contrario non è dovuto alcun acconto.</p> <p>Se l'acconto è dovuto, occorre ricordare che il versamento va eseguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in unica soluzione se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; ◆ in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52. In questo caso: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la prima rata va versata nella misura del 40%, entro il 30.06.2025 o 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%; ✓ la seconda rata va versata entro il 30.11.2025 nella misura del 60%. 								

⁵ non tenuto alla compilazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.



	<p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ applicazione della cedolare secca dal 2025, non è dovuto l'acconto 2025, motivo per cui è possibile ridurre l'acconto IRPEF (considerando che il reddito fondiario degli immobili a cedolare non concorrerà all'imponibile IRPEF); ◆ fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2025, non è dovuto l'acconto IRPEF 2025, e l'acconto 2025 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale. 		
<p>CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI</p>	<p>Per i soggetti che adottano il regime dei minimi⁶ o il regime forfettario⁷, occorre operare le seguenti distinzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2024 e proseguono nel 2025 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF; ◆ i soggetti che hanno applicato il regime forfettario nel 2024 e lo continuano nel 2025, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF; ◆ i soggetti che hanno adottato nel 2024 il regime dei minimi e nel 2025 sono transitati nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) devono versare l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1793"), e dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del modello REDDITI 2024 PF; ◆ i soggetti che hanno adottato nel 2024 il regime forfettario e nel 2025 sono transitati nel regime ordinario (sia in contabilità semplificata che ordinaria) devono versare l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva (codice tributo "1790"), e dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del modello REDDITI 2024 PF; ◆ i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2024 e nel 2025 sono transitati nel regime forfettario, devono versare l'acconto 2025 dell'imposta sostitutiva dei minimi (codice tributo "1793"), e dovranno indicare quanto versato nel quadro LM del modello Redditi 2025. 		
<p>CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CPB</p>	<p>L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie, viste in precedenza tenendo conto dei redditi concordati⁸. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:</p> <table border="1" data-bbox="464 1653 1474 1937"> <tr> <td data-bbox="464 1653 699 1937"> <p>metodo storico</p> </td> <td data-bbox="699 1653 1474 1937"> <p>è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato, e ◆ quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato⁹) </td> </tr> </table>	<p>metodo storico</p>	<p>è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato, e ◆ quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato⁹)
<p>metodo storico</p>	<p>è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito concordato, e ◆ quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato⁹) 		

⁶ art. 27 del D.L. 98/2011.

⁷ art. 1, commi 54 e ss. della Legge 190/2014.

⁸ artt. 20 e 31 del D.Lgs 13/2024.

⁹ ex artt. 15 e 16 del D.Lgs 13/2024.



	<p>metodo previsionale</p>	<p>la seconda rata è calcolata come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato, e ◆ quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie 2024
<p>ACCONTO IRES</p>	<p>Da notare che una specifica questione interpretativa riguarda proprio l'art. 20, comma 1 del D.Lgs 13/2024, secondo cui l'acconto dovuto su imposte dirette (e IRAP) relativamente ai periodi di imposta in cui il CPB è efficace "è <i>determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati</i>". Si tratta di una disposizione in realtà valida solamente per il secondo anno del biennio concordato, considerato che per il primo periodo d'imposta di adesione valgono le specifiche regole viste in precedenza¹⁰.</p> <p>In proposito, in risposta a una FAQ del 28.05.2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, visto il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB per il biennio 2024-2025 l'acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico debba essere determinato facendo riferimento alle imposte (dirette e IRAP) dovute per il 2024, ossia quelle concordate – pur senza tenere conto della parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva¹¹.</p> <p>In sede di versamento del saldo è dovuto anche l'acconto IRES da parte delle società di capitali ed enti commerciali e non commerciali. L'acconto non è dovuto se l'importo indicato ai righi RN17 o RN28 visti in precedenza non è superiore a 20,66 euro.</p> <p>Salvo che il versamento della prima rata non superi 103 euro, il versamento va effettuato in due rate: in questo caso</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il 50% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata; ◆ il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro il 30.11.2025 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (o entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione). 	
<p>ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO</p>	<p>Le società di comodo che risultano tenute nel 2024 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES, in mancanza di possibili cause di esclusione o disapplicazione, devono versare l'acconto 2025 anche relativamente a tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES.</p>	

¹⁰ dettate dal successivo comma 2 dell'art. 20.

¹¹ la quale resta confinata nel quadro CP e non partecipa alla base imponibile delle imposte dirette.



**ACCONTO SRL IN
REGIME DI
TRASPARENZA**

Le Srl che hanno optato per il **regime di trasparenza**¹² determinano l'**acconto IRES** seguendo differenti modalità. Occorre in particolare seguire le casistiche riportate nella seguente tabella:

<p>PRIMO ANNO DI OPZIONE</p>	<p>società che intende optare per la trasparenza dal 2025 (triennio 2025-2027) deve versare l'acconto IRES 2025 calcolato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con il criterio storico; ◆ con il criterio previsionale (senza tenere conto della trasparenza). <p>L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (ovvero, nel modello Redditi PF 2025, sul reddito 2025 ad essi imputato per trasparenza)</p>
<p>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</p>	<p>società che ha già optato per il regime di trasparenza alternativamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il triennio 2023 – 2025; ◆ il triennio 2024 – 2026; <p>non deve versare l'acconto IRES 2025, in quanto sono obbligati i singoli soci.</p> <p>Qualora la società che ha optato per la trasparenza (triennio 2022-2024) intenda rinnovare l'opzione (triennio 2025-2027), non versa alcun acconto IRES 2025: in tal caso, è opportuno che la società richieda a ciascun socio – prima del termine di versamento degli acconti – la comunicazione (con raccomandata A/R) relativa al rinnovo dell'opzione, in quanto è necessaria l'adesione di tutti i soci.</p> <p>Ove ciò non fosse possibile, l'opzione non potrà essere rinnovata, e quindi la società risulterà obbligata al versamento dell'acconto IRES</p>
<p>1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO</p>	<p>società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2022 – 2024 e che non intende rinnovare l'opzione per il triennio 2025 – 2027, è tenuta a versare l'acconto IRES 2025 calcolato sulla base dell'imposta 2024 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione</p>
<p>DECADENZA DAL REGIME</p>	<p>società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2025 è tenuta a versare l'acconto IRES 2025 calcolato sull'imposta 2024 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza</p>

In ogni caso, **la Srl trasparente è tenuta a versare l'acconto IRAP.**

¹² art. 116 e ss. del Tuir.



<p>ACCONTO IRAP</p>	<p>La determinazione dell'acconto IRAP 2025 segue le stesse regole previste per l'IRPEF/IRES.</p> <p>La misura dell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP.</p> <p>L'acconto non è dovuto se l'importo evidenziato a rigo IR21 "Totale imposta" del modello IRAP 2025 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non superiore a euro 51,65 per le persone fisiche; ◆ non superiore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). <p>Per le Regioni in deficit sanitario, l'acconto dell'IRAP dovrà essere determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21); ◆ con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata. 																
<p>ACCONTO IVIE ED IVAFE</p>	<p>Anche il versamento dell'imposta IVIE/IVAFAE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF. In particolare, si ricorda che il versamento in acconto 2025 risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ dovuto se l'importo indicato nel rigo RW7, colonna 1 (IVIE) o RW6, colonna 1 (IVAFAE); <p>supera l'ammontare di euro 52;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non dovuto, e le imposte sono quindi versate interamente a saldo, se di ammontare non superiore a euro 52. <p>In proposito si fa notare che, nella circolare n. 12/E del 31.05.2024, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che anche per le imposte patrimoniali in questione vale il limite minimo di versamento pari ad euro 12,00.</p>																
<p>MODALITÀ DI VERSAMENTO</p>	<p>Di seguito vengono riportati i codici tributo da utilizzare per il versamento del saldo 2024 / primo acconto 2025:</p> <table border="1" data-bbox="491 1639 1433 2076"> <thead> <tr> <th>IMPORTO DA VERSARE</th> <th>CODICE TRIBUTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo Irpef</td> <td>4001</td> </tr> <tr> <td>Acconto IRPEF (1° rata)</td> <td>4033</td> </tr> <tr> <td>Addizionale regionale</td> <td>3801</td> </tr> <tr> <td>Saldo addizionale regionale</td> <td>3844</td> </tr> <tr> <td>Acconto addizionale comunale</td> <td>3843</td> </tr> <tr> <td>Saldo IRES</td> <td>2003</td> </tr> <tr> <td>Acconto IRES (1° rata)</td> <td>2001</td> </tr> </tbody> </table>	IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO	Saldo Irpef	4001	Acconto IRPEF (1° rata)	4033	Addizionale regionale	3801	Saldo addizionale regionale	3844	Acconto addizionale comunale	3843	Saldo IRES	2003	Acconto IRES (1° rata)	2001
IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO																
Saldo Irpef	4001																
Acconto IRPEF (1° rata)	4033																
Addizionale regionale	3801																
Saldo addizionale regionale	3844																
Acconto addizionale comunale	3843																
Saldo IRES	2003																
Acconto IRES (1° rata)	2001																



	Saldo maggiorazione IRES società di comodo	2020											
	Acconto maggiorazione IRES società di comodo (1° rata)	2018											
	Saldo IRAP	3800											
	Acconto IRAP (1° rata)	3812											
	Saldo imposta sostitutiva minimi	1795											
	Acconto imposta sostitutiva minimi (1° rata)	1793											
	Saldo imposta sostitutiva forfettari	1792											
	Acconto imposta sostitutiva forfettari (1° rata)	1790											
	Saldo cedolare secca	1842											
	Acconto cedolare secca (1° rata)	1840											
	Saldo IVIE	4041											
	Acconto IVIE (1° rata)	4044											
	Saldo IVAFE	4043											
	Acconto IVAFE (1° rata)	4047											
	<p>Per quanto riguarda le modalità di presentazione del modello F24, si ricordano le seguenti regole (così risultanti post "Legge di Bilancio 2024"¹³):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>F24</th> <th>Soggetti</th> <th>Presentazione consentita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A zero / a debito con compensazioni</td> <td>Tutti (titolari e non di partita Iva)</td> <td>Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A debito senza compensazioni</td> <td>Privati</td> <td>Entratel/Fisconline remote/home banking/ cartacea</td> </tr> <tr> <td>Titolari di partita IVA</td> <td>Entratel /Fisconline remote/home banking</td> </tr> </tbody> </table>		F24	Soggetti	Presentazione consentita	A zero / a debito con compensazioni	Tutti (titolari e non di partita Iva)	Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)	A debito senza compensazioni	Privati	Entratel/Fisconline remote/home banking/ cartacea	Titolari di partita IVA	Entratel /Fisconline remote/home banking
F24	Soggetti	Presentazione consentita											
A zero / a debito con compensazioni	Tutti (titolari e non di partita Iva)	Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)											
A debito senza compensazioni	Privati	Entratel/Fisconline remote/home banking/ cartacea											
	Titolari di partita IVA	Entratel /Fisconline remote/home banking											
COMPENSAZIONE	<p>Per il versamento del saldo 2024 e dell'acconto 2025 il contribuente può avvalersi della compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ "verticale", utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il modello F24; 												

¹³ art. 1, commi 94-98 della Legge 213/2023



- ◆ **“orizzontale”¹⁴**, utilizzando **imposte/contributi di natura diversa** e/o nei confronti di **diversi enti impositori**. Ciò richiede la compilazione del modello F24.

In genere la **possibilità di compensazione** sorge dal **giorno successivo** a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta in cui si è formato il credito.



Tuttavia, in caso di **utilizzo in compensazione dei crediti** relativi alle imposte dirette IRPEF/IRES/IRAP/imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per **importi superiori a euro 5.000 annui¹⁵**, è **necessaria** l'apposizione del **visto di conformità** alla dichiarazione di interesse – a meno che non si rientri nel **regime premiale ISA**.

Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è attualmente pari a euro 2.000.000¹⁶ per ciascun anno (senza considerare la compensazione verticale). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

¹⁴ di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

¹⁵ importo modificato dall'art. 3 del D.L. 50/2017 (a decorrere dal 24.04.2017).

¹⁶ dopo le modifiche recate dalla “Legge di Bilancio 2022” (art. 1, comma 72 della Legge 234/2021).



AUTOTRASPORTI: AGEVOLAZIONI NEL MODELLO REDDITI 2025

Il MEF, con il **comunicato stampa del 13.06.2025**, ha **confermato anche per il periodo d'imposta 2024 l'applicazione delle deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori**, qui riepilogate.

AUTOTRASPORTI: AGEVOLAZIONI NEL MODELLO REDDITI 2025					
PREMESSA	<p>Con il comunicato stampa n. 63 del 13.06.2025 il MEF ha annunciato le agevolazioni per gli autotrasportatori per il 2024. Si tratta in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa delle spese non documentate sostenute per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore;◆ del credito d'imposta per il recupero (in compensazione mediante modello F24) di quanto versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto) sui veicoli.				
LA DEDUZIONE FORFETTARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE PER GLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI C/TERZI	<p>L'art. 66, comma 5, primo periodo del TUIR, prevede, per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, una deduzione forfettaria dal reddito per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore.</p> <p>Le deduzioni forfettarie spettano:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;◆ nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. <p>Con il citato comunicato stampa del 13.06.2025 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la misura delle deduzioni spettanti per il periodo d'imposta 2024:</p> <table border="1"><tbody><tr><td>NEL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA</td><td>€ 16,80¹⁷</td></tr><tr><td>OLTRE IL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA</td><td>€ 48,00</td></tr></tbody></table> <p> Occorre fare attenzione al fatto che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.</p> <p>Ad esempio, se un autotrasportatore usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, anche se nell'arco della stessa giornata ha effettuato più viaggi.</p>	NEL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA	€ 16,80¹⁷	OLTRE IL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA	€ 48,00
NEL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA	€ 16,80¹⁷				
OLTRE IL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA	€ 48,00				

¹⁷ La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al **35%** di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.



Inoltre, si ricorda che, per poter fruire di tale deduzione, il contribuente deve **predispore e conservare un prospetto** in cui siano indicati:

- ◆ i **viaggi effettuati**, la loro **durata** e la **località di destinazione**;
- ◆ gli **estremi**
 - ✓ dei **documenti di trasporto** delle merci, o
 - ✓ delle **fatture**, o ancora
 - ✓ delle **lettere di vettura**.

I **documenti di trasporto**, le **fatture** e le **lettere di vettura** devono essere **conservate** fino alla **scadenza del termine** previsto per l'**accertamento**.

Esempio di prospetto

Autotrasportatore Rossi con sede a Bologna

n	DATA	CLIENTE	DESTINAZIONE	PARTENZA	ARRIVO	DDT	DEDUZIONE
1	24.05.2024	Ditta di Mantova	Via Bianchi, 1	8:00	8:45	xxx x	€ 16,80
2	23.06.2024	Ditta di Milano	Via Rossi, 2	8:00	11:15	xxx x	€ 48,00

[Scarica il fac-simile del prospetto delle deduzioni forfettarie](#)

Tale **deduzione** è riconosciuta anche ai soci delle società in nome **collettivo e in accomandita semplice e alle imprese** di autotrasporto merci che siano:

- ◆ in **contabilità semplificata**;
- ◆ in **contabilità ordinaria** per opzione.



Sono, pertanto, **escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo, quali le società di capitali**.

LE ALTRE DEDUZIONI FORFETTARIE PREVISTE PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Restano ferme, con riferimento al modello REDDITI 2025, le altre agevolazioni previste per gli autotrasportatori.

In particolare, l'**art. 66 del TUIR** relativo alle "**imprese minori**", riconosce una **deduzione forfettaria di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo** utilizzato nell'attività d'impresa e avente **massa complessiva a pieno carico ≤ 3.500 Kg**. Le imprese interessate da questa deduzione sono quelle di **autotrasporto di merci conto terzi in contabilità semplificata**.



La deduzione spetta **per ciascun veicolo posseduto, anche a titolo diverso dalla proprietà** (ad esempio il **leasing**)¹⁸.

Inoltre, in caso di acquisto o cessione in corso d'anno, la deduzione deve essere **ragguagliata ad anno** in base ai giorni di effettivo possesso del mezzo.



Da notare che la deduzione **può essere cumulata con quella delle spese non documentate** di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI in CONTABILITA' SEMPLIFICATA

DEDUZIONE FORFETTARIA PER I MOTOVEICOLI E GLI AUTOVEICOLI ≤ 3.500 Kg utilizzati nell'attività d'impresa	€ 154,94 / anno e per veicolo
--	--

Un'ulteriore **deduzione forfettaria** prevista per le imprese di autotrasporto di merci e che può essere fatta valere nel modello Redditi 2025 è quella relativa alle **trasferte dei dipendenti fuori del territorio comunale**, pari a:

- ◆ **euro 59,65 al giorno** per le trasferte in **Italia**;
- ◆ **euro 95,80 al giorno** per le trasferte **estere**;

al netto delle spese di viaggio e di trasporto.



Detta deduzione spetta, in particolare, alle **imprese di autotrasporto di merci, indipendentemente** dalla forma giuridica e **dal regime di contabilità** adottato ed è **alternativa alla deduzione anche analitica** delle medesime spese.

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI (in contabilità semplificata o ordinaria)

DEDUZIONE PER LE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI	Trasferte in Italia	€ 59,65 / giorno
	Trasferte estere	€ 95,80 / giorno

DISCIPLINA IRAP

Occorre notare che le deduzioni forfettarie sopra esaminate **non hanno rilevanza ai fini IRAP**; questo anche se a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci è prevista una particolare **deduzione IRAP per le trasferte effettuate dai dipendenti**¹⁹. Ai richiamati soggetti è consentito infatti di **dedurre** le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la **quota che non concorre a formare il reddito del dipendente**.

¹⁸ [circolare n. 1/E del 03.01.2001](#).

¹⁹ in base all'art.11, comma 1-bis del D.Lgs 446/1997, deduzione che non deve però essere confusa con quella prevista dal citato art. 95, comma 4 del Tuir. Indennità che, si fa notare, **non è stata interessata** dalla revisione dell'art. 11 del D.Lgs 446/1997 ad opera del c.d. "Decreto Semplificazioni" (D.L. 73/2022).






Va notato che le **indennità** percepite per le **trasferte o missioni effettuate fuori dal territorio comunale** concorrono a formare il reddito del dipendente:

- ◆ per la parte eccedente **euro 46,48 al giorno**,
- ◆ elevate a **euro 77,47 per le trasferte all'estero**,

al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Attenzione però al fatto che, in caso di **rimborso** delle **spese** di alloggio oppure vitto e alloggio o solo vitto fornito **gratuitamente**, il **limite è ridotto di 1/3**; diversamente, in caso di **rimborso sia** delle spese di **alloggio** che di **quelle** di vitto, detto **limite è ridotto di 2/3**.



NOVITÀ DEL “DECRETO CORRETTIVO”

Il c.d. “Decreto Correttivo” ([D.Lgs 81/2025](#)) in vigore dal 13.06.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 134/2025 ha apportato integrazioni e modifiche in vari ambiti, tra cui gli adempimenti tributari, il concordato preventivo biennale (CPB), le imposte indirette, il contenzioso tributario e il sistema sanzionatorio materia fiscale. In questa scheda riepiloghiamo le novità.

NOVITÀ DEL “DECRETO CORRETTIVO”	
FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE VERSO CONSUMATORI FINALI	Viene reso permanente il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali .
TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE RICARICHE DEI VEICOLI ELETTRICI	<p>In considerazione delle peculiarità stabilite dal Regolamento (UE) 2023/1804 e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle single operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti, viene introdotta una specifica disposizione normativa per disciplinare l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente.</p> <p>In dettaglio si demanda a uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate – da emanarsi entro il 10.12.2025 – la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, escludendo qualsiasi informazione sui clienti.</p> <p>Con la presente disposizione vengono inoltre estese alle operazioni di ricarica elettriche in argomento le sanzioni connesse alle violazioni dovute per la mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmisione o per la memorizzazione/trasmisione con dati incompleti o non veritieri.</p>
MODIFICA TERMINI TRASMISSIONE CU REDDITI LAVORO AUTONOMO E DISPONIBILITÀ DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA CONTRIBUENTI CON PARTITA IVA	<p>Dal 2026, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale saranno trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti,♦ anziché entro l'attuale data del 31 marzo dell'anno successivo. <p>Il differimento, finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei sostituti d'imposta, riguarda anche le CU contenenti provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;">commissione</div>



		<table border="1"> <tr><td>agenzia</td></tr> <tr><td>mediazione</td></tr> <tr><td>rappresentanza di commercio</td></tr> <tr><td>procacciamento di affari</td></tr> </table>	agenzia	mediazione	rappresentanza di commercio	procacciamento di affari					
agenzia											
mediazione											
rappresentanza di commercio											
procacciamento di affari											
<p>TERMINE DI INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE</p>	<p>La dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti titolari di partita IVA, a decorrere dal 2026 sarà reso disponibile a partire dal 20 maggio (anziché dal 30 aprile).</p> <p>A partire dai dati relativi all'anno 2025, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione di tali dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con cadenza annuale anziché semestrale, ◆ entro il termine da stabilire con decreto del MEF. 										
<p>SEMPLIFICAZIONE VERSAMENTO IVA FORFETTARI CHE EFFETTUANO ACQUISTI INTRACOMUNITARI</p>	<p>I soggetti forfettari, quando effettuano acquisti in "reverse charge", sono soggetti passivi IVA, ragion per cui detti acquisti devono sempre essere accompagnati (attualmente entro il giorno 16 del mese successivo) dal versamento con F24 dell'imposta – eccetto gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di euro 10.000 annui.</p> <p> Viene pertanto introdotto il termine trimestrale, in luogo di quello mensile, entro il quale i soggetti forfettari possono procedere con il versamento dell'IVA relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge interno e, ove previsto, internazionale. La scadenza per il pagamento in questione è in particolare fissata al giorno 16 del secondo mese successivo a ogni trimestre.</p>										
<p>MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE</p>	<p>Vengono stabilite diverse modifiche all'istituto del concordato preventivo biennale (CPB), tra cui ad esempio:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="464 1626 525 1682">1)</td> <td data-bbox="525 1626 1474 1682">l'abrogazione dell'istituto in esame per i soggetti in regime forfettario</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1682 525 1827">2)</td> <td data-bbox="525 1682 1474 1827">l'incremento dell'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente superiore a 85.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1827 525 1973">3)</td> <td data-bbox="525 1827 1474 1973">l'introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dall'istituto, per le quali viene peraltro introdotta una norma di interpretazione autentica (per i conferimenti d'azienda)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1973 525 2069">4)</td> <td data-bbox="525 1973 1474 2069">la modifica al termine di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale – termine che nello specifico viene accorciato</td> </tr> </table>			1)	l' abrogazione dell'istituto in esame per i soggetti in regime forfettario	2)	l' incremento dell' imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente superiore a 85.000 euro	3)	l'introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dall'istituto, per le quali viene peraltro introdotta una norma di interpretazione autentica (per i conferimenti d'azienda)	4)	la modifica al termine di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale – termine che nello specifico viene accorciato
1)	l' abrogazione dell'istituto in esame per i soggetti in regime forfettario										
2)	l' incremento dell' imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente superiore a 85.000 euro										
3)	l'introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dall'istituto, per le quali viene peraltro introdotta una norma di interpretazione autentica (per i conferimenti d'azienda)										
4)	la modifica al termine di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale – termine che nello specifico viene accorciato										



	<p>5) la semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l'elaborazione della proposta</p>
<p>MODIFICHE IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO</p>	<p>Vengono apportate diverse modifiche riguardanti l'ambito processuale tributario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Viene in primo luogo modificato il comma 5-bis²⁰ dell'art. 25-bis del D.Lgs 546/1992, confermando l'obbligo del difensore di attestare²¹, per i vari allegati agli atti tributari, la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto – con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità. ◆ Si precisa poi che il Presidente dà lettura immediata del dispositivo della sentenza, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni. ◆ Si chiarisce che il rimborso al contribuente di quanto versato in eccesso spetta anche dopo lo svolgimento del primo grado di giudizio. ◆ Vi è anche un intervento sul giudizio di ottemperanza²², prevedendosi che la messa in mora possa essere effettuate anche a mezzo PEC. ◆ Si modifica inoltre la decorrenza dell'applicazione dell'istituto della conciliazione fuori udienza a tutti i giudizi pendenti in Corte di cassazione al 04.01.2024, comprendendovi dunque quelli instaurati prima del 5 gennaio dello stesso anno. In questo modo si va a correggere un'asimmetria di sistema, contribuendo ad efficientare le grosse potenzialità di simile conciliazione con riguardo all'importante arretrato pendente in sede di legittimità.
<p>MODIFICHE IN MATERIA DOGANALE E AL SISTEMA SANZIONATORIO DOGANALE E DELLE ACCISE</p>	<p>Ci sono anche novità in merito alle sanzioni, e più in particolare nell'ambito doganale, delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.</p> <p>Le modifiche prevedono due distinte soglie al di sotto delle quali si configura l'ipotesi di illecito amministrativo, altrimenti fattispecie penalmente rilevante.</p> <p>Troverà dunque ordinariamente applicazione la sanzione amministrativa nella misura dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti, comunque in misura non inferiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ad euro 2.000 in generale, oppure ◆ ad euro 1.000 per le violazioni di contrabbando per dichiarazione infedele²³,

²⁰ inserito dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs 220.20234.

²¹ seppure per i soli giudizi instaurati a partire dal 02.02.2024, come previsto dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs 220/2024.

²² di cui all'art. 70 del D.Lgs 546/1992.

²³ art. 79 dell'allegato 1 al D.Lgs 141/2024.



	<p>a meno che, alternativamente, l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore ad euro 10.000 e l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio, dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore ad euro 100.000.</p> <p>Viene previsto che non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la "revisione della dichiarazione" ex art. 42 dell'allegato 1 è avviata su istanza del dichiarante; sempreché, tuttavia, l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.</p> <p>Si stabilisce che i delitti di contrabbando²⁴ non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione tramite ravvedimento operoso:</p> <table border="1" data-bbox="464 837 1460 1037"> <tr> <td data-bbox="464 837 528 891">1)</td> <td data-bbox="528 837 1460 891">entro i termini previsti per l'esercizio dell'azione di accertamento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 891 528 1037">2)</td> <td data-bbox="528 891 1460 1037">prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali</td> </tr> </table> <p>Si noti che circa la non punibilità delle fattispecie di contrabbando vale solamente se non ricorrono le circostanze aggravanti di cui alle lettere dell'art. 88, comma 2 dell'allegato 1 al D.Lgs 141/2024.</p>	1)	entro i termini previsti per l'esercizio dell'azione di accertamento	2)	prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali
1)	entro i termini previsti per l'esercizio dell'azione di accertamento				
2)	prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali				
<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E AUTOTUTELA PARZIALE</p>	<p>Al netto di una serie di modifiche di mero coordinamento normativo, viene ampliata la platea dei contribuenti che possono accedere alla definizione agevolata delle sanzioni nell'ipotesi in cui venga emesso un provvedimento di autotutela parziale.</p> <p>È in particolare garantita l'applicabilità delle penalità in maniera più lieve anche nelle ipotesi in cui sia stato adottato un provvedimento di autotutela parziale oltre il termine per la proposizione del ricorso, ragion per cui l'atto impositivo di interesse (a rigore):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non è stato impugnato, nonché ◆ è divenuto definitivo prima dell'emissione del provvedimento di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria. 				
<p>MODIFICHE IN TEMA DI SANZIONI PER L'IMPOSTA DI REGISTRO</p>	<p>Un ultimo ambito di intervento è quello delle irregolarità correlate all'imposta di registro nonché, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti²⁵.</p> <p>Nel dettaglio si introduce una sanzione minima per le ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ovvero di ◆ omessa o tardiva presentazione delle denunce, 				

²⁴ artt. da 78 a 83 dello stesso allegato 1.

²⁵ di cui all'art. 20 del D.P.R. 601/1973.



	<p>anche qualora, in mancanza di un'imposta dovuta – perché correttamente assolta – non sia possibile sanzionare proporzionalmente un comportamento suscettibile di pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.</p> <p>Vengono quindi previste le sanzioni fisse come segue:</p> <table border="1" data-bbox="683 461 1240 629"> <thead> <tr> <th>Importo</th> <th>Casistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 €</td> <td>omessa registrazione dell'atto</td> </tr> <tr> <td>150 €</td> <td>tardiva registrazione dell'atto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si fa notare che dette sanzioni si applicano anche nell'ipotesi in cui  l'imposta non sia dovuta in conseguenza dell'applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi.</p>	Importo	Casistica	250 €	omessa registrazione dell'atto	150 €	tardiva registrazione dell'atto	
Importo	Casistica							
250 €	omessa registrazione dell'atto							
150 €	tardiva registrazione dell'atto							
<p>LIMITE ALLA PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO DA SOSPENSIONE COVID</p>	<p>Viene neutralizzata la proroga di 85 giorni dei termini di accertamento che fa capo alla previsione del “Decreto Cura Italia”²⁶,</p> <table border="1" data-bbox="459 864 1465 1128"> <thead> <tr> <th>ANNUALITA' D'IMPOSTA (dichiarazione omessa)</th> <th>TERMINE DI ACCERTAMENTO (non più prorogato)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td rowspan="2">31.12.2025</td> </tr> <tr> <td>2014*</td> </tr> <tr> <td>2015*</td> <td>31.12.2026</td> </tr> </tbody> </table> <p>* in caso di raddoppio dei termini per violazioni di carattere penale</p>	ANNUALITA' D'IMPOSTA (dichiarazione omessa)	TERMINE DI ACCERTAMENTO (non più prorogato)	2017	31.12.2025	2014*	2015*	31.12.2026
ANNUALITA' D'IMPOSTA (dichiarazione omessa)	TERMINE DI ACCERTAMENTO (non più prorogato)							
2017	31.12.2025							
2014*								
2015*	31.12.2026							
<p>RECUPERO E FRUIZIONE DEGLI AIUTI DI STATO</p>	<p>Si stabilisce che l'Agenzia delle Entrate procede alla notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di recupero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ aventi ad oggetto il recupero di misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato; ◆ entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di <ul style="list-style-type: none"> ✓ dichiarazione, ✓ percezione, ✓ fruizione dell'aiuto, o di ✓ avvenuta violazione. <p>Le misure di natura fiscale per le quali opera il termine decadenziale di 8 anni sono gli “aiuti automatici” e “semi-automatici” di natura fiscale, a prescindere dalla modalità di fruizione degli stessi, tra cui quelli indicati nella tabella sottostante.</p> <p>Come visto i termini per la notifica dell'atto impositivo decorrono dal momento di dichiarazione, percezione, fruizione dell'aiuto o di avvenuta violazione; a titolo esemplificativo viene indicato dalla relazione illustrativa che rilevano a tal fine i seguenti momenti:</p>							

²⁶ art. 67, comma 1 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020.





	CASISTICA	DATA RILEVANTE
	crediti di imposta (non spettanti e inesistenti)	in cui è effettuata la compensazione
	deduzioni, detrazioni, aliquote agevolate, detassazioni	della dichiarazione in cui l'agevolazione è indicata
	tasse, imposte e importi non versati	in cui scadeva il versamento
	contributi a fondo perduto	di percezione



MISURE A SOSTEGNO DELL'EDITORIA

INTRODUZIONE

Il [DPCM 17 aprile 2025](#) definisce le misure di sostegno economico per il settore dell'editoria, con l'obiettivo di promuovere il pluralismo dell'informazione e supportare l'intera filiera – dalla distribuzione alle edicole, fino agli editori. Il decreto assegna 82 milioni di euro per le misure. Gli interventi previsti si articolano in contributi mirati a seconda della tipologia di attività.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" vediamo quali sono.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono le **misure a sostegno delle edicole**?
2. Quali sono le **misure a sostegno dei punti vendita non esclusivi**?
3. **Quali** sono le misure **a sostegno delle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici**?
4. Quali sono le misure a **sostegno delle imprese di editrici di quotidiani e periodici**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO LE MISURE A SOSTEGNO DELLE EDICOLE?

R.1. Alle **imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste** è riconosciuto un contributo

- ◆ per un **importo fino a euro 4.000**,
- ◆ pari al **60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2024** per
 - ✓ IMU,
 - ✓ TASI,
 - ✓ CUP,
 - ✓ TARI,
 - ✓ canoni di locazione,
 - ✓ servizi di fornitura di energia elettrica,
 - ✓ servizi telefonici e di collegamento a Internet,
 - ✓ acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici,
 - ✓ acquisto o noleggio di dispositivi POS
 - ✓ altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico.

Le spese sono considerate al netto dell'IVA ove prevista.



L'agevolazione è riconosciuta entro il limite **di euro 10.000.000**, che costituisce tetto di spesa.

L'agevolazione è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

BONUS EDICOLE	
DESTINATARI	Imprese esercenti punti vendita esclusivi per giornali e riviste
SPESE AMMISSIBILI	- IMU, TASI, CUP, TARI - Canoni di locazione - Energia elettrica - Telefonia e Internet - Registratori di cassa o telematici - Dispositivi POS - Spese per digitalizzazione e innovazione tecnologica
ANNO DI RIFERIMENTO SPESE	2024 (spese sostenute)
ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO	60% delle spese sostenute, al netto dell'IVA
IMPORTO MASSIMO PER BENEFICIARIO	4.000 €



REGIME DI AIUTO APPLICATO

Regolamento UE n. 2831/2023 – regime “de minimis”

D.2. QUALI SONO LE MISURE A SOSTEGNO DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI?

R.2. Al fine di sostenere gli **esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici²⁷** (c.d. punti vendita non esclusivi), che svolgono la suddetta attività in **comuni privi di edicole**, è riconosciuto un **contributo, per l'anno 2025, per un importo**

- ◆ **fino a euro 4.000,**
- ◆ pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell'anno 2024 per:
 - IMU,
 - TASI,
 - CUP,
 - TARI,
 - canoni di locazione,
 - servizi di fornitura di energia elettrica,
 - servizi telefonici e di collegamento a Internet,
 - acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici,
 - acquisto o noleggio di dispositivi POS
 - altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista.

Il contributo è commisurato al **rapporto con riferimento all'anno 2024 tra:**

- 1. i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici**
- 2. i ricavi complessivi del singolo punto vendita.**



L'agevolazione è riconosciuta **entro il limite di euro 3.000.000** che costituisce tetto di spesa.

Tale agevolazione è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

BONUS PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI	
DESTINATARI	esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici
SPESE AMMISSIBILI	- IMU, TASI, CUP, TARI - Canoni di locazione - Energia elettrica - Telefonia e Internet - Registratori di cassa o telematici - Dispositivi POS

²⁷ come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170



	- Spese per digitalizzazione e innovazione tecnologica
ANNO DI RIFERIMENTO SPESE	2024 (spese sostenute)
ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO	60% delle spese sostenute, al netto dell'IVA, in base al rapporto con riferimento all'anno 2024 tra: <ol style="list-style-type: none"> 1. i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici 2. i ricavi complessivi del singolo punto vendita
IMPORTO MASSIMO PER BENEFICIARIO	4.000 €
REGIME DI AIUTO APPLICATO	Regolamento UE n. 2831/2023 – regime “de minimis”

D.3. QUALI SONO LE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI?

R.3. Al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle **imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali**

- a) **alle edicole**
- b) **laddove non sono presenti edicole, agli esercizi commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici** ²⁸ siti in comuni con un **numero di abitanti inferiore a 5.000** riforniti nell'anno 2025.



Il **contributo riconosciuto è pari ad euro 800 per ciascun comune** come sopra individuato. Nel caso di fornitura a comuni con un **numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne** di cui alla 4 mappa “Aree Interne 2020²⁹”, **il contributo è pari ad euro 1.000.**

Il contributo è esteso anche alla **fornitura di nuovi punti vendita attivati nei comuni nel corso dell'anno 2025.**

Nella fornitura ai punti vendita **le imprese di distribuzione richiedenti il contributo devono garantire il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche** e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni.

L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

BONUS IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI	
DESTINATARI	Imprese di distribuzione di quotidiani e periodici

²⁸ come individuati dall' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170

²⁹ valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)



IMPORTO MASSIMO PER BENEFICIARIO	- 800 € per ciascun comune con meno di 5.000 abitanti - 1.000 € per comuni con meno di 5.000 abitanti delle Aree Interne CIPESS 2020 - Esteso a nuovi punti vendita attivati nel 2025
ANNO DI RIFERIMENTO SPESE	2025 (forniture effettuate nell'anno)
REQUISITI	Rispetto del principio di non discriminazione e normativa vigente sulla distribuzione

D.4. QUALI SONO LE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI?

R.4. In considerazione degli effetti economici derivanti **dall'eccezionale incremento dei costi di produzione** e al fine di **sostenere la domanda di informazione**, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un **contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per**

- ◆ ogni copia cartacea venduta nel corso dell'anno 2023,
- ◆ anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi.



Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione.

L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

BONUS IMPRESE DI EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI	
FINALITA'	Compensare l'incremento dei costi di produzione e sostenere la domanda di informazione
BENEFICIO	Contributo straordinario di 10 centesimi per ogni copia cartacea venduta nel 2023 (anche in abbonamento)
ESCLUSIONI	Non sono ammesse le copie vendute in blocco
ANNO DI RIFERIMENTO	2023 (copie vendute)



PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025](#)

Novità in tema di **detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio** e di **efficienza energetica** degli edifici, e per gli interventi ammessi al **Superbonus** - Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 43/E del 20 giugno 2025](#)

Istituzione dei **codici tributo** per il versamento, mediante modello F24, dei **maggiori acconti dell'addizionale IRES per gli intermediari finanziari** dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

[Risoluzione 44/E del 20 giugno 2025](#)

Istituzione delle **causali contributo** per il versamento dei **contributi previdenziali** e assistenziali di pertinenza dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli **Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - Gestione Separata dei Periti Agrari**.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello** dell'Agenzia delle Entrate **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 156 del 16.06.2025** alla **n. 166 del 19.06.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di GIUGNO 2025](#).



LO SCADENZARIO DAL 20.06.2025 AL 04.07.2025

Venerdì 20 giugno 2025	Ultimo giorno utile per il contribuente, per poter annullare , tramite l'applicativo web , il 730 già inviato .
Venerdì 20 giugno 2025	Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di aprile (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Mercoledì 25 giugno 2025	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi : <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis); ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di maggio 2025 , per i soggetti Iva con obbligo mensile .
Giovedì 26 giugno 2025	Ultimo giorno utile per annullare tramite l'applicativo web il modello Redditi PF precompilato (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) già inviato con modello F24.
Lunedì 30 giugno 2025	Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente , da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile , ovvero l' IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.



Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Lunedì **30 giugno 2025**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad maggio 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Lunedì **30 giugno 2025**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **maggio 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 giugno 2025.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ **pagoBollo** on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
 - ◆ le [Delegazioni ACI](#)
 - ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
 - ◆ i **Punti vendita Mooney**
 - ◆ **Poste Italiane**, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
 - ◆ i punti vendita **Lottomatica**
-



- ◆ **le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)**
- ◆ **Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP** tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, **Sportelli** Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ **l'app IO**, cliccando **direttamente** sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Lunedì **30 giugno 2025**

I contribuenti tenuti ad effettuare i **versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap** (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025), devono provvedere al **versamento, senza alcuna maggiorazione, in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 delle seguenti imposte:**

- ◆ **IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)** e relative addizionali regionale e comunale;
- ◆ **Imposta sostitutiva** per i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio (minimi);
- ◆ **Cedolare secca** (se dovuta);
- ◆ **Contributi previdenziali INPS** (artigiani, commercianti e gestione separata, in base alla posizione individuale);
- ◆ **IVIE e IVAFE** (per chi detiene attività finanziarie o immobili all'estero).

ATTENZIONE: Recentemente è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025 il nuovo **Decreto Fiscale** ([Decreto legge n. 84 del 17.06.2025](#)), con il quale **per il 2025** è stato disposto, **per i Soggetti ISA e forfettari, il differimento dei termini del versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto:

- ◆ **al 21 luglio 2025** (anziché 30 giugno 2025) senza alcuna maggiorazione,



- ◆ e al **20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,40%**.

Lunedì **30 giugno 2025**

Le **società di capitali** con esercizio coincidente con l'anno solare (anche coloro che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni e approvato il bilancio in maggio) devono versare entro il 30 giugno:

- ◆ **IRES:**
 - ✓ Saldo per l'anno 2024;
 - ✓ Primo acconto per l'anno 2025, se dovuto.
- ◆ **Maggiorazione IRES per società di comodo:**
 - ✓ **per le società considerate non operative, è dovuta la maggiorazione del 10,5% su:**
 - Saldo IRES 2024;
 - Primo acconto 2025, se dovuto.
- ◆ **Imposte sostitutive per riallineamento civilistico-fiscale:**
 - ✓ Versamento dell'imposta sostitutiva del 18% (più 3% IRAP, se applicabile) sul riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici in caso di operazioni straordinarie effettuate nel 2024.
 - ✓ Per le operazioni effettuate nel 2023, si applicano le aliquote previste (es. 12%, 14% o 16%) in base al tipo di operazione.
 - ✓ Rate successive delle imposte sostitutive riferite a riallineamenti effettuati negli anni precedenti, secondo i piani di pagamento originariamente stabiliti.

Lunedì **30 giugno 2025**

Le società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le **SIIQ** (Società Investimento Immobiliare), devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Il versamento è effettuato con modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **30 giugno 2025**

I contribuenti IVA che hanno presentato il modello **Dichiarazione IVA 2025** e hanno **scelto di pagare il saldo**



dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2024 **entro il 30 giugno 2025**, devono **versare in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA** relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, **maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 16.03.2025 e la data di versamento** (quindi con interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 30 giugno 2025), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **30 giugno 2025**

Presentazione al competente Comune della [dichiarazione IMU/IMPI](#), cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Entro lo stesso termine, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, **gli enti non commerciali** di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), devono presentare la [dichiarazione IMU ENC](#). In questo caso la dichiarazione **deve essere presentata ogni anno**. Per questo si precisa che il modello dichiarativo oggetto delle presenti istruzioni **diventa l'unico modello che deve essere utilizzato** da tali soggetti, **per tutti gli immobili di cui sono in possesso**, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare **i servizi telematici Entratel o Fisconline** in base ai requisiti posseduti per il conseguimento.



Lunedì 30 giugno 2025

Le imprese già costituite in forma societaria al 1° gennaio 2025 devono provvedere alla **comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori** fino alla data del **30 giugno 2025** ([nota del MIMIT n. 43836 del 12 marzo](#)). In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell'eventualità in cui, per le imprese già costituite, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.

Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che, pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente, presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, il termine per la comunicazione è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

L'obbligo riguarda tutte le **società di persone e di capitali** che esercitano attività imprenditoriale:

- ◆ S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
- ◆ S.p.A. (Società per azioni)
- ◆ S.a.s. (Società in accomandita semplice)
- ◆ S.n.c. (Società in nome collettivo)

Lunedì 30 giugno 2025

Invio all'Agenzia delle entrate della **dichiarazione** contenente i **dati relativi all'imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax- DST)**, introdotta dall'art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l'imposta **sui servizi digitali** colpisce i **soggetti esercenti attività d'impresa che forniscono servizi digitali** e che, singolarmente o come gruppo, nel corso **dell'anno solare precedente** a quello di imposizione, abbiano **congiuntamente**:

- ◆ un ammontare complessivo dei ricavi - ovunque realizzati - di almeno **750 milioni di euro**, di cui
- ◆ non meno di **5,5 milioni di euro** realizzati nel territorio dello Stato tramite **servizi digitali**.

Si tratta dunque di **soggetti aziendali di dimensioni significative**. I soggetti passivi d'imposta applicheranno alla **fornitura dei servizi digitali**, un'imposta pari al **3% ai ricavi imponibili**. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta.



ATTENZIONE: Dal periodo d'imposta 2025, la Legge di Bilancio ha **eliminato la soglia dei € 5,5 milioni**: resta dunque solo il requisito del volume globale di € 750 milioni per essere soggetti passivi. Ma **per il 2024, entrambi i requisiti valgono ancora**.

La **dichiarazione** deve essere trasmessa annualmente all'Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il [modello DST DIGITAL SERVICES TAX](#).

Lunedì **30 giugno 2025**

In attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense, **le Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI** devono **trasmettere** all'Agenzia delle Entrate **i dati, relativi all'anno 2024**, sul **titolare statunitense del conto e sul conto stesso**, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI), esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari".

Lunedì **30 giugno 2025**

Le **imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA)** devono provvedere al **versamento del diritto annuale 2025** alla Camera di Commercio di appartenenza:

- ◆ **in unica soluzione senza maggiorazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il **codice tributo: 3850** - Diritto camerale, da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali",
- ◆ oppure tramite il sito dedicato dirittoannuale.camcom.it, che consente anche il calcolo automatico dell'importo dovuto.

Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).



Lunedì **30 giugno 2025**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno**, con Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **30 giugno 2025**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Lunedì **30 giugno 2025**

Le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, **in formato cartaceo**, la dichiarazione dei redditi modello "**REDDITI Persone Fisiche 2025**" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef **presso gli uffici postali**.

Lunedì **30 giugno 2025**

Ultimo giorno utile entro il quale **gli eredi** delle persone **decedute**:

- ◆ **nel 2024**
- ◆ o entro il **28 febbraio 2025**,

devono presentare in **formato cartaceo presso gli uffici postali**, la **dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto** e la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

Lunedì **30 giugno 2025**

I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che **non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari**, devono provvedere al **versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con**



l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **30 giugno 2025**

I proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, **l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%**, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **30 giugno 2025**

Le persone fisiche che **trasferiscono la propria residenza in Italia** in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare **l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero** prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il **versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta** in cui è valida **l'opzione**, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero.

ATTENZIONE: il decreto legge 113/2024 ha elevato a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero. La disposizione si applica **alle persone fisiche che hanno trasferito la residenza in Italia dopo il 10 agosto 2024**, data di entrata in vigore della novità normativa.

Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro.

N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine



ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno. Il versamento deve essere effettuato tramite **Modello F24-ELIDE** con modalità telematiche.

Lunedì 30 giugno 2025

I sostituti d'imposta che durante l'anno **corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti** ed effettuano **ritenute inferiori ad euro 1.032,91**, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 30 giugno 2025

I soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano **attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono **inviare la Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria** dei dati relativi ai **contratti di locazione breve conclusi** per il loro tramite nell'anno precedente (2024).

Nello specifico, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

MODALITÀ

I **sogetti residenti in Italia** devono trasmettere i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati. Per la compilazione del file contenente i dati vanno utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

I **sogetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia**, e quelli **residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro**, se incassano i canoni/corrispettivi o intervengono nel pagamento, provvedono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione.



I soggetti **residenti al di fuori dell'UE, privi di stabile organizzazione in uno Stato membro**, per adempiere gli obblighi, devono nominare un rappresentante fiscale; in assenza della nomina, sono solidalmente responsabili per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sui canoni/corrispettivi i soggetti residenti in Italia appartenenti allo stesso gruppo dei residenti fuori dell'UE. I soggetti **residenti in uno Stato UE, privi di stabile organizzazione in Italia**, possono adempiere direttamente ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, entro quello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lunedì **30 giugno 2025**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del **mese di maggio**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La dichiarazione deve essere trasmessa **elettronicamente** attraverso il **Portale OSS** dell'Agenzia delle Entrate.

Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'**IVA** relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Lunedì **30 giugno 2025**

I soggetti **titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale** che **non detengono un apparecchio televisivo** in nessuna delle abitazioni associate alle proprie utenze, possono presentare, **entro il 30 giugno 2025**, l'apposito **modello di dichiarazione sostitutiva** al fine di essere esonerati dal pagamento del canone RAI per il **secondo semestre solare 2025** (luglio-dicembre).

La dichiarazione può essere presentata anche da un **erede**, in relazione a un'utenza elettrica intestata



temporaneamente a un soggetto deceduto, per attestare la mancata detenzione dell'apparecchio televisivo. Il modello può essere utilizzato:

- ◆ per dichiarare che **nessun componente della famiglia anagrafica** detiene un televisore in **nessuna delle abitazioni** per le quali il dichiarante risulta intestatario di utenza elettrica;
- ◆ oppure per dichiarare che **non vi è detenzione di apparecchi televisivi**, salvo quelli per cui sia già stata presentata denuncia di cessazione dell'abbonamento con **suggellamento**.

La dichiarazione può essere trasmessa:

- ◆ **in via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, mediante i servizi online **Fisconline** o **Entratel** dell'Agenzia delle Entrate;
- ◆ oppure, qualora non sia possibile la trasmissione telematica, mediante invio postale a mezzo **raccomandata senza busta**, indirizzata a:
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, allegando una **copia di un documento di riconoscimento** in corso di validità, insieme al modello compilato e sottoscritto.

Lunedì **30 giugno 2025**

Ultimo giorno utile per la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei **corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio** da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.

Lunedì **30 giugno 2025**

I **sogetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025** (di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il **versamento della 4° rata dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di **24 rate mensili** di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.

